



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA
03047 SAN GIORGIO A LIRI (FR)**

Via Garibaldi snc - ☎ 0776/910107 fax 0776/1810014 C.M. FRIC826009 C.F. 81002370609
✉ fric826009@istruzione.it ✉ fric826009@pec.istruzione.it Sito: www.scuoleicsangiorgioaliri.gov.it

Allegato 1

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL I CICLO

Premessa

Il presente Regolamento è riferito agli alunni del I ciclo di istruzione (Scuola primaria e secondaria I grado). Esso concretizza e rende operative specifiche norme vigenti in materia di disciplina degli alunni tra cui assumono particolare importanza il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, artt. 412-415 (per la Scuola primaria) - salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta - e il DPR 24/6/1998 n. 249, modificato ed integrato dal DPR 21/11/2007, n. 235 (per la Scuola secondaria). Va da sé che le disposizioni *sopravvissute* del Regio decreto citato devono comunque essere "attualizzate" tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990.

L'azione intenzionale di formazione chiama in causa norme di comportamento il cui rispetto è la condizione minima necessaria a garantire un regolare, proficuo e ordinato svolgimento dell'attività all'interno della scuola. Tali norme comportamentali si riconnettono direttamente ai diritti ed ai doveri sanciti dai dispositivi normativi precitati.

L'inosservanza dei doveri ivi contemplati comporterà per gli alunni l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento di disciplina.

ART. 1

CRITERI ISPIRATORI SANZIONI DISCIPLINARI

Premesso che la punizione disciplinare deve avere sempre finalità educativa e non mortificante e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, si stabilisce quanto segue:

- i provvedimenti sono sempre tempestivi, temporanei, proporzionati all'infrazione e ispirati, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno;
- essi tengono conto della situazione personale dello studente e devono prevedere un momento di ascolto e di dialogo con l'alunno, ritenuto responsabile di comportamenti non conformi, in modo da consentirgli di giustificare il proprio operato;
- la responsabilità disciplinare è sempre personale.

In ogni caso ci sarà una informazione scritta e un coinvolgimento delle famiglie a cura del docente o del dirigente, a seconda della gravità della mancanza.

ART. 2

DOVERI DEGLI STUDENTI - SANZIONI DISCIPLINARI.

DOVERI	MANCANZE	SANZIONI
Comportamento corretto e coerente	Disturbo in classe: - chiacchierare - interrompere - alzarsi senza motivo - prevaricare i compagni	Richiamo orale Richiamo scritto sul diario Segnalazione sul registro
Osservanza	-Assenze e ritardi ingiustificati -Falsificazioni di voti e/o	Richiamo orale alle famiglie Recupero attività non svolte per assenze o ritardi Richiamo scritto alla famiglia

disposizioni organizzative	firme	Convocazione da parte del Dirigente
	Mancata osservanza delle regole: - all'ingresso - nell'intervallo - nell'utilizzo di materiale non didattico durante le lezioni - possesso di materiale non consentito in classe (cellulare, materiale pericoloso,...)	Richiamo verbale Comunicazione alla famiglia Obbligo di svolgere l'intervallo seduto nel banco Sospensione prolungata dell' intervallo in caso di comportamento reiterato Sequestro del materiale e restituzione direttamente alla famiglia In caso di comportamento reiterato, segnalazione al Dirigente
Assolvimento assiduo degli impegni	- Dimenticanza materiale scolastico -Dimenticanza abbigliamento per attività motoria	Avviso alla famiglia Recupero a casa sul quaderno del lavoro svolto a scuola
	Mancato svolgimento di compiti e lezioni assegnate	Avviso alla famiglia Recupero attività a casa Segnalazione sul registro
	Mancata firma quando richiesta	Convocazione dei genitori
Corretto utilizzo del patrimonio scolastico: --arredi --strutture --computer --sussidi --attrezzatura sportiva	Spreco, incuranza, danneggiamento	Comunicazione alla famiglia Riparazione e risarcimento danni
Rispetto del materiale proprio e altrui	Spreco, danneggiamento, sottrazione	Comunicazione alla famiglia Restituzione Risarcimento se danneggiato Segnalazione alle autorità competenti
Rispetto per se stessi e gli altri	Violenza verbale Violenza fisica Violenza psicologica Calunnie Atti di bullismo	Comunicazione alla famiglia e convocazione dei genitori Segnalazione sul registro Al terzo richiamo scritto con intervento del Dirigente, voto di condotta insufficiente Allontanamento temporaneo dalle attività scolastiche Segnalazione ai servizi sociali e alle autorità competenti
Rispetto della riservatezza personale	Violazione tutela privacy a mezzo diffusione con <u>mms</u> o <u>Internet</u> di materiali audio e video (senza il preventivo assenso dell'interessato)	Comunicazione alla famiglia e convocazione dei genitori Annotazione sul registro e intervento del Dirigente; Annotazione sul Registro di classe e richiesta al Dirigente di convocazione del Consiglio di classe per la valutazione dell'accaduto -per reiterazione della violazione grave:

		Adozione di tutte le iniziative precitate e contestuale richiesta di convocazione del Consiglio di classe o del Consiglio di Istituto per l'adozione delle misure ai sensi del comma 6 e seguenti dell'art. 4 del DPR 249/98 e s.m.i. e della sanzione amministrativa da irrogare ai sensi della Direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007, paragrafo 3, ultimo capoverso. Comunicazione alla famiglia e convocazione dei genitori
Rispetto della persona, delle dignità umana e della incolumità dei membri della comunità	-Reati commessi per violazione della dignità umana e personale nonché per compromissione della incolumità altrui	- Annotazione sul Registro, comunicazione alla famiglia e convocazione della stessa - Contestuale richiesta di convocazione del Consiglio di classe o del Consiglio di Istituto per l'adozione di misure ai sensi del comma 9 e 9 bis dell'art. 4 del DPR 249/98 e s.m.i.

ART. 3

DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI INTERVENTI DA PARTE DEI SINGOLI DOCENTI, DEI CONSIGLI DI CLASSE O DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

a -Gli organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica, ai sensi del DPR 21 novembre 2007, n. 235 art. 4 comma 6, sono il Consiglio di Classe, per l'allontanamento dalle lezioni per un periodo inferiore o pari a 15 giorni, e il Consiglio d'Istituto per un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

b -L'iter procedurale, da osservare ogni qual volta si intende sanzionare un comportamento inadeguato, scorretto o illecito di uno o più alunni, consta di due momenti, entrambi imprescindibili ed eventualmente da formalizzare sul Registro di classe: **1-** contestazione dell'addebito; **2-** corrispettiva sanzione e/o proposta di sanzione del docente.

c) Quando il Dirigente non è nella sede ove si verifica l'episodio, i docenti dopo le azioni immediate (annotazione sul registro di classe, comunicazione alle famiglie, ecc.) provvederanno ad informare i collaboratori del Dirigente o il Fiduciario della sezione staccata.

d) Per comportamenti gravemente scorretti (es. comportamenti che denunciano mancato rispetto delle norme di sicurezza, del rispetto degli altri e delle norme del vivere civile) che abbiano comportato più note disciplinari sul registro di classe, convocazioni del genitore ed intervento con ammonizioni da parte del Dirigente Scolastico, si potrà non consentire, su decisione di ogni Consiglio di classe, la partecipazione ad uscite scolastiche della durata di uno o più giorni, in quanto la propensione dell'alunno a non rispettare le suddette norme potrebbe causare danno al ragazzo e ad altri in situazioni particolari, quali un'uscita scolastica della durata di più ore e in località piuttosto distanti dalla scuola e non conosciute.

e) Le assenze cosiddette di massa (ovvero quando risultino assenti dalla classe più della metà degli alunni effettivamente frequentanti) devono essere giustificate con certificato medico o, in alternativa, direttamente in Presidenza da uno degli esercenti la patria potestà sull'alunno interessato.

Nel caso che in una classe si verificino più assenze di massa (così come sopra definite) gli alunni della stessa non saranno più autorizzati ad effettuare uscite didattiche e/o viaggi di istruzione.

f) Per ogni danno a persone e/o cose, oltre alla sanzione disciplinare, è previsto il risarcimento pecuniario da parte della famiglia dell'alunno; l'entità del danno sarà quantificata dal Consiglio di

classe o dal Consiglio di Istituto, che in merito si potranno avvalere della consulenza di esperti;

g) L'organo collegiale di cui alla precedente lettera f) stabilirà anche se l'episodio che ha causato il danno sia da denunciare alla competente autorità giudiziaria;

ART 4 – COMMISSIONE DI GARANZIA

È costituita nell'Istituto una commissione di garanzia composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede e da sei membri effettivi: tre genitori (di cui due della Scuola sec. e uno della Sc. primaria) e tre docenti (ripartiti come i genitori), e da un membro supplente per componente, appartenente alla Sc. primaria. I genitori sono designati dal Consiglio di Istituto; i docenti dal Collegio Docenti.

La Commissione decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

La Commissione si riunisce su convocazione del Dirigente entro sette giorni dall'impugnazione della sanzione o dalla richiesta di determinazione sui conflitti che sorgano all'interno della scuola. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei membri assegnati. Le deliberazioni per essere efficaci devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

La Commissione ha durata pari a quella del Consiglio di Istituto e decade con esso. In caso di decadenza di uno o più componenti elettivi in corso di mandato, si provvede alla surroga senza indugio.

Il processo verbale di ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, opportunamente designato ad inizio di seduta dallo stesso Presidente.

ART 5 – IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 5 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, alla Commissione di garanzia della scuola.

ART 6

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento sostituisce quello vigente al 4 dicembre 2015. Esso entra in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione all'albo on-line dell'Istituto.

Copia dello stesso sarà affissa anche all'albo di ciascun plesso di Scuola primaria e secondaria dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to: Prof. Mario Lavalle

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 41 nella seduta del 4/12/2015.